

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
**Direzione Generale per la vigilanza sugli Enti, il sistema
cooperativo e le gestioni commissariali**

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2014

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 DEL R.D. 267 DEL 1942

NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

DI

SIREMAR – SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. IN A.S.

Commissari Straordinari

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto

Avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro

Aprile 2015

ACT /

INDICE

PREMESSA	pag.	3
I. L'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA .	pag.	8
II. AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCEDURA	pag.	23
1. L'evoluzione delle principali controversie	pag.	23
2. I rapporti con le Autorità di Vigilanza.	pag.	28
3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo.	pag.	29
4. Ripartizione dell'attivo	pag.	32
5. Relazione sulle cause di insolvenza	pag.	34
6. Azioni revocatorie ed altre azioni del Commissario	pag.	35
7. Il Fondo di garanzia	pag.	37
III. LA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014	pag.	39
1. La situazione finanziaria	pag.	39
2. L'andamento economico	pag.	40
3. La situazione patrimoniale	pag.	43

re-



PREMESSA

In via preliminare si richiama che, con provvedimento del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, emesso in data 3 febbraio 2014 è stata dichiarata, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata dalla gestione commissariale, la cessazione dell'attività d'impresa di Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in A.S. (di seguito, 'Siremar' o 'Società') ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito, 'D. Lgs. 270/1999'). A far data da detto provvedimento, pertanto, la procedura di amministrazione straordinaria di Siremar è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria, con conseguente applicazione del relativo regime normativo.

Successivamente all'adozione del suddetto provvedimento del Tribunale di Roma, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 marzo 2014 si è provveduto all'integrazione dell'organo commissariale di Siremar, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111; con tale decreto sono stati nominati in qualità di Commissari Straordinari della Società, unitamente al dott. Giancarlo D'Andrea, il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro.

A seguito del decesso del dott. Giancarlo D'Andrea in data 28 dicembre 2014, l'organo commissariale della Società è attualmente composto dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e dall'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro.

Con specifico riferimento agli obblighi informativi a carico della gestione commissariale si specifica che, a fronte del citato provvedimento del Tribunale di Roma, dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa di Siremar, i cennati obblighi informativi sono regolati dall'art. 205, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, 'Legge Fallimentare'). Ciò posto, per completezza d'esposizione si richiamano, nel prosieguo del presente paragrafo, gli adempimenti agli obblighi informativi sin qui espletati dalla gestione commissariale di Siremar a far data dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

In proposito, si rammenta come, anteriormente all'avvio della suddetta procedura di amministrazione straordinaria, Siremar facesse parte del gruppo facente capo a Tirrenia di Navigazione S.p.A. (di seguito, 'Tirrenia'), che deteneva il 100% del capitale sociale della Società. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2010, Tirrenia è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39 e s.m.i. (d'ora innanzi 'D.L. 347/2003'). A seguito di ciò, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 settembre 2010, Siremar è stata anch'essa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 347/2003 e, contestualmente, è stato nominato quale Commissario Straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea. Il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar a norma dell'art. 4 del D.L. 347/2003 (di seguito, Tirrenia e Siremar sono indicate, congiuntamente, come le 'Società in Amministrazione Straordinaria').

In data 5 novembre 2010, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un documento programmatico recante le *“Linee strategiche della cessione nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Tirrenia e Siremar”*.

In data 18 gennaio 2011, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico il programma di cessione nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società Tirrenia e Siremar, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis) del D. Lgs. 270/1999 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 54 e seguenti del medesimo decreto e dalle applicabili disposizioni del D.L. 347/2003 (di seguito, il **'Programma'**).

Con proprio provvedimento in data 25 gennaio 2011, il giudice delegato ha autorizzato il Commissario straordinario ad avvalersi, ai fini della presentazione della relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 270/1999, della proroga di ulteriori novanta giorni del termine di cui all'art. 4, terzo comma, del D.L. 347/2003.

Con proprio decreto in data 26 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, ha approvato il Programma predisposto dal Commissario Straordinario. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il Commissario Straordinario ha provveduto alla trasmissione del Programma al giudice delegato a norma dell'art. 59 del D.Lgs. 270/1999.

Nel mese di aprile 2011, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la prima relazione trimestrale *ex art. 61, secondo comma, D.Lgs. 270/1999* (d'ora innanzi, la **“Prima Relazione Trimestrale”**). In detta relazione, sono stati forniti, *inter alia*, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale inerenti al periodo a partire dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria di ciascuna delle due società e sino al 31 dicembre 2010, a completamento dei dati e delle informazioni contenute nel Programma e relativi al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2010 e la data di ammissione alla predetta procedura.

In data 9 maggio 2011, il Commissario Straordinario ha presentato al Giudice Delegato - mediante deposito presso la competente Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma - la relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza di Tirrenia e Siremar, nonché lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori delle due società in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 270/1999 e dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 347/2003.

Nel mese di luglio 2011, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la seconda relazione trimestrale *ex art. 61, secondo comma, D.Lgs. 270/1999* (d'ora innanzi, la **“Seconda Relazione Trimestrale”**). In detta relazione, sono stati forniti, *inter alia*, i dati relativi all'evoluzione della gestione a partire dal mese di aprile 2011.

Nel mese di ottobre 2011, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la terza relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma, D.Lgs. 270/1999 (d'ora innanzi, la **“Terza Relazione Trimestrale”**). Con detta relazione, in particolare, si è inteso illustrare l'andamento delle Società in Amministrazione Straordinaria e lo stato di esecuzione del Programma, nonché dare conto delle circostanze intervenute successivamente alla presentazione della Seconda Relazione Trimestrale e sino al mese di ottobre 2011.

In data 7 novembre 2011, il Commissario Straordinario ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico volta ad ottenere la proroga di 12 mesi del termine di esecuzione del Programma ex art. 4, comma 4-ter, D.L. 347/2003. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 2 gennaio 2012, è stata disposta – in accoglimento della predetta istanza ed in conformità al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza – la proroga di 12 mesi del termine di esecuzione del Programma.

Nel mese di gennaio 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la quarta relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D.Lgs. 270/1999 (di seguito, la **“Quarta Relazione Trimestrale”**). In tale relazione, sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 30 settembre 2011.

Nel mese di aprile 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la quinta relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la **“Quinta Relazione Trimestrale”**). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 31 dicembre 2011.

Nel mese di luglio 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la sesta relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la **“Sesta Relazione Trimestrale”**). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 31 marzo 2012.

Nel mese di ottobre 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la settima relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la **“Settima Relazione Trimestrale”**). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 30 giugno 2012.

Nel mese di gennaio 2013, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico l'ottava relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la **“Ottava Relazione Trimestrale”**). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di

rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 30 settembre 2012.

In data 7 gennaio 2013, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'istanza all'uopo presentata dalla gestione commissariale ha accertato e dichiarato l'intervenuta cessazione dell'attività d'impresa della Tirrenia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 del D. Lgs. 270/1999. Dalla suddetta data, la gestione commissariale ha provveduto all'adempimento degli obblighi informativi mediante la predisposizione di documenti separati per ciascuna delle due società.

Per quanto in questa sede rileva, nel mese di aprile 2013, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del D. Lgs. 270/1999, la nona relazione trimestrale sull'andamento dell'impresa e l'esecuzione del Programma relativamente all'amministrazione straordinaria di Siremar (di seguito, la "**Nona Relazione Trimestrale Siremar**"). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale di Siremar al 31 dicembre 2012.

Nel mese di luglio 2013, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del D. Lgs. 270/1999, la decima relazione trimestrale sull'andamento dell'impresa e l'esecuzione del programma relativamente all'amministrazione straordinaria di Siremar (di seguito, la "**Decima Relazione Trimestrale Siremar**"). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale di Siremar al 31 marzo 2013.

Nel mese di ottobre 2013, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del D. Lgs. 270/1999, l'undicesima relazione trimestrale sull'andamento dell'impresa e l'esecuzione del programma relativamente all'amministrazione straordinaria di Siremar (di seguito, la "**Undicesima Relazione Trimestrale Siremar**"). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale di Siremar al 30 giugno 2013.

Nel mese di gennaio 2014, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del D. Lgs. 270/1999, la dodicesima relazione trimestrale sull'andamento dell'impresa e l'esecuzione del programma relativamente all'amministrazione straordinaria di Siremar (di seguito, la "**Dodicesima Relazione Trimestrale Siremar**"). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale di Siremar al 30 settembre 2013.

A seguito dell'adozione, da parte del Tribunale di Roma, del provvedimento dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa di Siremar, il Comitato di Sorveglianza ha espresso l'auspicio che le successive relazioni venissero scadenzate secondo termini tali per cui le stesse possano fare riferimento ciascuna ad un semestre solare (i.e. 31.12/30.06 e 30.06/31.12).

Al fine di dare corso all'allineamento dei termini auspicato dal Comitato di Sorveglianza, nel corso del mese di giugno 2014 la gestione commissariale ha sottoposto agli Organi di Vigilanza la situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2013, unitamente ad una relazione informativa sull'andamento della gestione, rilevante anche ai fini di cui all'art. 205 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ciò al fine di consentire che la successiva relazione semestrale potesse riferirsi al semestre 31.12.2013 – 30.06.2014.

Conseguentemente, nel mese di ottobre 2014 la gestione commissariale di Siremar ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la prima relazione semestrale (di seguito, la '**Prima Relazione Semestrale**') ai sensi dell'art. 205 della Legge Fallimentare, con la quale sono stati forniti, tra l'altro, prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale dell'amministrazione straordinaria della Siremar al 30 giugno 2014.

Con il presente documento, dunque, la gestione commissariale di Siremar intende sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico la seconda relazione semestrale della Società al 31 dicembre 2014, redatta, ai sensi dell'art. 205 della Legge Fallimentare, al fine di illustrare l'andamento della gestione e la situazione patrimoniale dell'impresa (di seguito, la '**Seconda Relazione Semestrale**'). In particolare, con la presente relazione la gestione commissariale di Siremar fornisce anche i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale dell'amministrazione straordinaria della Siremar al 31 dicembre 2014.

Per quanto riguarda le questioni che non formano oggetto di specifici aggiornamenti nella presente relazione, si rinvia a quanto già riportato nelle relazioni precedentemente rese dalla gestione commissariale.

I. L'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA

Il presente capitolo è articolato in due sezioni, aventi rispettivamente ad oggetto:

- (a) gli accadimenti che, nell'ambito dell'attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale di Siremar, hanno portato, in data 1 agosto 2012, alla cessione del Ramo d'azienda di Siremar preposto all'erogazione dei servizi di cabotaggio marittimo (d'ora innanzi il "**Ramo d'azienda Siremar**");
- (b) gli sviluppi intervenuti successivamente al perfezionamento della cessione del Ramo d'azienda e, in particolare, a seguito dell'emissione, da parte del Consiglio di Stato, della sentenza 7 febbraio 2014, n. 592 con la quale è stato definito il giudizio di impugnazione degli atti della procedura di cessione del Ramo d'azienda Siremar incardinato dalla Società Navigazione Siciliana S.p.A.

Per quanto riguarda l'attività di liquidazione degli ulteriori cespiti facenti parte del patrimonio sociale di Siremar e non ricompresi nell'ambito del perimetro del Ramo d'azienda Siremar – il riferimento è, in particolare, alla procedura di cessione della motonave Guizzo, definita nel luglio 2011 – si rinvia a quanto già rappresentato, da ultimo, nella Nona Relazione Trimestrale.

(A) La procedura di dismissione del Ramo d'azienda Siremar

Il processo di cessione del Ramo d'azienda Siremar, a norma dell'art. 4, comma 4-*quater*, del D.L. 347/2003 è stato portato avanti secondo forme tali da garantire la pubblicità, la trasparenza e la parità di trattamento tra tutti i potenziali soggetti interessati all'acquisto del suddetto compendio aziendale, nonché atte ad assicurare il conseguimento del massimo valore di realizzo.

A tale scopo, il processo di cessione, è stato gestito dal Commissario Straordinario attraverso la modalità dell'asta pubblica, mediante un procedimento sintetizzabile nelle seguenti fasi principali:

- pubblicazione del bando contenente l'invito a manifestare interesse;
- analisi delle manifestazioni di interesse ricevute;
- invio delle lettere di invito ed ammissione alla fase di *due diligence*;
- fase di *due diligence*;
- invio delle lettera di procedura per la presentazione di offerte vincolanti;
- pubblicazione della perizia dell'esperto nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- esame delle offerte vincolanti ricevute ed avvio dell'ulteriore fase di *due diligence*;
- prosecuzione della fase di *due diligence*;
- presentazione ed esame delle offerte vincolanti definitive ricevute ed aggiudicazione.

Publicazione del bando contenente l'invito a manifestare interesse

Allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del Ramo d'azienda Siremar e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il Commissario Straordinario, con il supporto dei propri consulenti, ha predisposto un invito a manifestare interesse per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar (di seguito, l' **'Invito a Manifestare Interesse'**), reso disponibile in lingua italiana e in lingua inglese sul Sito Internet Siremar (come di seguito definito) e sui principali quotidiani/siti internet specializzati nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010.

L'Invito a Manifestare Interesse per il Ramo d'azienda Siremar è stato pubblicato in data 4 ottobre 2010 sui quotidiani *The Financial Times*, *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *La Repubblica*, *Il Giornale*, *Il Mattino*, *Il Giornale di Sicilia*, *La Sicilia* e *La Gazzetta del Sud* nonché sui siti internet specializzati *Delloyd* (www.delloyd.be), *Naftemporiki* (www.naftemporiki.gr), *Lloyd's List* (www.lloydslist.com) e *Tradewinds* (www.tradewinds.no), nonché sul sito internet della procedura www.siremaramministrazionestraordinaria.it (d'ora innanzi il "Sito Internet Siremar").

Parallelamente alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico, la gestione commissariale, supportata dai propri consulenti, ha inoltre provveduto a sollecitare ampiamente il mercato in cerca di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto del Ramo d'azienda.

Analisi delle manifestazioni di interesse ricevute

In data 20 ottobre 2010, il Commissario Straordinario, di concerto con i propri consulenti, ha preso atto che sono pervenute 5 manifestazioni di interesse (di cui 1 sottoscritta congiuntamente da 2 soggetti) in risposta all'invito concernente il Ramo d'azienda Siremar e, conseguentemente, ha richiesto ai consulenti legali e finanziari di avviare un esame approfondito delle stesse manifestazioni al fine di selezionare le controparti alle quali inviare la lettera di invito ad accedere alle successive fasi della procedura.

Invio delle lettere di invito ed ammissione alla fase di due diligence

A valle dell'analisi delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'invito concernente il Ramo d'azienda Siremar, il Commissario Straordinario, di concerto con i propri consulenti, ha preso atto che tutte le 5 manifestazioni pervenute risultavano in linea con gli obiettivi della procedura commissariale, e ha deciso pertanto di ammettere in *due diligence* i soggetti firmatari delle stesse.

In data 24 novembre 2010, sono state pertanto inviate ai 5 soggetti selezionati le lettere di invito ed il relativo accordo di riservatezza da restituire debitamente sottoscritto al fine di accedere alla fase di *due diligence*.

Delle 5 controparti invitate, 4 hanno intrapreso il processo di *due diligence* mentre 1 ha dichiarato di non essere interessata a proseguire ulteriormente nell'operazione.

In particolare si rappresenta che i soggetti che hanno preso parte alla fase di *due diligence* relativa al Ramo d'azienda Siremar sono: Caronte & Tourist SpA, di concerto con Ustica Lines SpA., Mediterranea Holding di Navigazione SpA, Riccardo Sanges & C. Srl, Traghetti delle Isole SpA.

Fase di due diligence

In data 16 dicembre 2010, contestualmente all'apertura della *data room* virtuale, è stato dato avvio alla fase di *due diligence* nell'ambito della procedura di cessione del Ramo d'azienda Siremar.

Nel corso delle fasi di *due diligence*, il Commissario Straordinario ed i suoi consulenti hanno intrattenuto contatti regolari con i potenziali acquirenti, tenendo aggiornate le controparti sugli sviluppi e le tempistiche della procedura commissariale e fornendo agli stessi tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione del Ramo d'azienda.

Durante tale fase sono state messe a disposizione dei partecipanti alla procedura le informazioni di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo necessarie ad una completa valutazione del Ramo d'azienda oggetto di cessione, e in particolare:

- dettaglio del perimetro del Ramo d'azienda Siremar, così come predisposto dalla procedura commissariale;
- piano industriale del Ramo d'azienda Siremar;
- *Vendor Due Diligence* – volume 1, predisposta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) sul Ramo d'azienda Siremar e disponibile previa sottoscrizione di apposita *release letter*, contenente i dettagli economico finanziari (ad esclusione dei dati per singola linea, forniti nel corso dell'ulteriore fase di *due diligence*) e il bilancio di apertura del Ramo d'azienda Siremar alla data di entrata in amministrazione straordinaria;
- schema delle nuove convenzioni di servizio pubblico da stipulare;
- contratti e rapporti giuridici in essere in capo al Ramo d'azienda Siremar;
- altra documentazione di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo, atta a consentire le relative valutazioni ai potenziali acquirenti.

Nel corso del processo di *due diligence* è stata inoltre offerta a tutte le controparti la possibilità di effettuare delle *management presentation*; tale opportunità non è stata sfruttata da alcun soggetto. Su richiesta di 3 controparti, sono state inoltre consentite approfondite ispezioni tecniche al naviglio al fine di valutarne l'attuale stato di conservazione e manutenzione.

Sempre nel corso della fase di *due diligence* è stato anche consentito a tutti i potenziali acquirenti di rivolgere specifiche domande, richieste di chiarimenti e di informazioni alla gestione commissariale ed ai

suoi *advisor*, mediante apposito forum di *Q&A*. Al fine di preservare la trasparenza e la simmetria informativa tra tutti i partecipanti alla procedura, le risposte ai quesiti sottoposti da ciascuna controparte sono state rese disponibili a tutti i soggetti aventi accesso alla *data room* virtuale.

Invio delle lettera di procedura per la presentazione di offerte vincolanti

In data 2 febbraio 2011, il Commissario Straordinario ha provveduto all'invio delle lettere di procedura recanti indicazione dei termini e delle modalità per la presentazione di offerte d'acquisto del Ramo d'azienda. Al riguardo, la lettera di procedura richiedeva, in particolare, quanto segue:

- la presentazione di un offerta irrevocabile sotto forma di un intervallo di prezzo (c.d. "forchetta") espresso in Euro, con valore massimo non superiore al 10% del valore minimo offerto e con valore minimo già vincolante per l'offerente, e con indicazione dei relativi termini di pagamento;
- la presentazione di una garanzia bancaria a prima richiesta a garanzia degli obblighi che sarebbero stati assunti nell'offerta vincolante definitiva, debitamente sottoscritta, per un importo pari a Euro 20 milioni;
- la presentazione di un piano industriale relativo al Ramo d'Azienda;
- la presentazione del contratto di compravendita del Ramo d'azienda Siremar (d'ora in poi, il "Contratto Siremar") debitamente sottoscritto per accettazione nella sua forma definitiva. Tale contratto è stato reso disponibile in bozza alle controparti in data 31 gennaio 2011 e sullo stesso è stata inoltre concessa la possibilità di proporre modifiche secondo i termini e le modalità definite nella lettera di procedura.

Le lettere di procedura sono state inviate a tutti i soggetti che, avendone titolo, avevano manifestato il proprio interesse a seguito della pubblicazione del relativo Invito a Manifestare Interesse sul Ramo d'azienda Siremar, ed in particolare:

- Caronte & Tourist SpA (di concerto con Ustica Lines SpA);
- Mediterranea Holding di Navigazione SpA;
- Riccardo Sanges & C. Srl;
- Traghetti delle Isole SpA.

Pubblicazione della perizia dell'esperto nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, al fine di valutare la conformità del prezzo offerto dai potenziali acquirenti nell'ambito del processo di cessione del Ramo d'azienda, in data 4 febbraio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato Banca Profilo S.p.A.

quale esperto indipendente all'interno della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Tirrenia (d'ora in poi l'"Esperto Indipendente") con l'incarico di redigere una perizia sui Rami d'azienda da utilizzare come base d'asta nell'ambito delle rispettive procedure di cessione.

Sulla base delle proiezioni contenute all'interno del piano industriale e della ragionevolezza delle assunzioni sottostanti le medesime e in ottica di continuità aziendale, l'Esperto Indipendente ha stimato il valore di mercato del Ramo d'azienda Siremar pari ad euro 55 milioni.

Le sintesi della perizia, previa asseverazione notarile, è stata consegnata dall'Esperto Indipendente al Commissario Straordinario in data 8 marzo 2011 e resa disponibile in *data room* in data 9 marzo 2011 per renderla visibile ai potenziali acquirenti, così come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Esame delle offerte vincolanti ricevute

In data 15 marzo 2011, venuto a scadenza il termine per la presentazione di offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, il Commissario Straordinario ha preso atto che solo Ustica Lines S.p.A. risultava aver presentato un'offerta sul Ramo d'azienda Siremar, peraltro non coerente con le modalità previste dalla lettera di procedura inviata in data 2 febbraio 2011, in quanto l'impegno dell'offerente, diversamente dal pagamento di un corrispettivo, consisteva nell'accollo dei debiti afferenti il Ramo d'Azienda, senza tuttavia specificare le modalità con cui tale accollo sarebbe stato effettuato.

Stante l'assenza di offerte coerenti con quanto previsto dalla lettera di procedura inviata in data 2 febbraio 2011, il Commissario Straordinario ha deciso di estendere a tutte le controparti che avevano validamente manifestato il proprio interesse nella procedura il termine per la presentazione delle offerte vincolanti fino al 5 aprile 2011, consentendo alle medesime l'accesso ad alcune ulteriori informazioni relative al Ramo d'azienda Siremar al fine di permettere ai soggetti coinvolti di disporre di un più ampio spettro di informazioni e poter pertanto rivalutare la possibilità di presentare un'offerta d'acquisto del medesimo compendio aziendale.

Prosecuzione della fase di due diligence

Al fine di permettere ai soggetti coinvolti di disporre di un più ampio spettro di informazioni e poter pertanto rivalutare la possibilità di presentare un'offerta d'acquisto del Ramo d'azienda Siremar, in data 21 marzo 2011 il Commissario Straordinario ha deciso di rendere disponibili alle controparti le seguenti informazioni:

- *Vendor Due Diligence* – volume 2, predisposta da PwC sul Ramo d'azienda Siremar e contenente il dettaglio dei dati economico finanziari per singola linea;
- dati consuntivi 2010;

- ulteriore documentazione di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo, atta a consentire le apposite valutazioni al fine di addivenire alla formulazione di un'offerta vincolante definitiva.

Esito dell'ulteriore sollecitazione del mercato

Sulla base delle nuove informazioni rese disponibili, in data 5 aprile 2011 Mediterranea Holding di Navigazione SpA, Davimar Eolia Navigazione Srl, Navigazione Generale Italiana SpA, Lauro.it SpA, Isolemar Srl e Riccardo Sanges & C. Srl hanno presentato, tramite la società appositamente costituita Compagnia delle Isole SpA (di seguito "CdI"), un'offerta vincolante per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar (d'ora innanzi l'"Offerta Vincolante CdI"), corredata da un piano industriale relativo al Ramo d'azienda Siremar e da fidejussioni bancarie per Euro 5 milioni a garanzia dell'irrevocabilità dell'offerta e degli impegni con la stessa assunti.

A seguito dell'analisi dell'Offerta Vincolante CdI, il Commissario Straordinario, avendo rilevato che una quota significativa del prezzo offerto era legato a condizioni potestative dell'offerente, ha ritenuto opportuno, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, sollecitare nuovamente il mercato rendendo disponibile in *data room* virtuale a tutti i soggetti ammessi alla fase di *due diligence* l'Offerta Vincolante CdI ed una nota in merito alle clausole non ammissibili inserite in tale offerta, invitando tutte le controparti interessate a presentare, entro il 23 maggio 2011, offerte migliorative rispetto ai contenuti dell'Offerta Vincolante CdI.

Alla data del 23 maggio 2011, sono pervenute due offerte vincolanti secondo le modalità previste dalla procedura, ed in particolare:

- un'offerta vincolante da parte di Società Navigazione Siciliana S.p.A. (di seguito "SNS") (d'ora in avanti l'"Offerta Vincolante SNS"), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist S.p.A. e Ustica Lines S.p.A., corredata da un piano industriale relativo al Ramo d'azienda Siremar e da fidejussioni bancarie per Euro 5 milioni a garanzia dell'irrevocabilità dell'offerta e degli impegni con la stessa assunti. Tale offerta prevede quanto segue:
 - prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar complessivamente pari a Euro 55,1 milioni;
 - pagamento del prezzo offerto per Euro 30,1 milioni a seguito del trasferimento del Ramo d'azienda Siremar e nei tre giorni successivi all'adozione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto di cui all'art. 64 del D. Lgs 270/1999 e pagamento dell'importo residuo in misura dilazionata secondo le seguenti modalità: *i)* Euro 10 milioni da corrispondersi al 36esimo mese dal trasferimento del Ramo; *ii)* Euro 7,5 milioni da corrispondersi al 72esimo mese dal trasferimento del Ramo; *iii)* Euro 7,5 milioni da corrispondersi al 96esimo mese dal trasferimento del Ramo;

- pagamento solo parziale delle rate sopra indicate secondo termini e condizioni non completamente esplicitate;
 - corresponsione, sugli importi dilazionati, di un tasso d'interesse dell'1,5% su base annua senza capitalizzazione;
 - a garanzia della corresponsione del prezzo offerto, lettera di impegno rilasciata da Unicredit, BNL e Banca Popolare di Lodi e delibera assembleare di approvazione per versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
 - possibilità di offrire eventuali incrementi del corrispettivo al completamento della ulteriore fase di *due diligence*.
- una lettera di *addendum* da parte di CdI (d'ora in avanti la "Nuova Offerta Vincolante CdI") con la quale l'offerente precisa ed integra i contenuti dell'Offerta Vincolante CdI inviata in data 5 aprile 2011 e ne propone, in senso migliorativo, alcune modifiche con particolare riferimento alle modalità di pagamento del prezzo offerto. Di seguito quanto previsto:
- prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar, comprensivo degli interessi sugli importi dilazionati, complessivamente pari a Euro 60,1 milioni;
 - pagamento del prezzo offerto per Euro 10 milioni alla data di trasferimento del Ramo d'azienda Siremar e pagamento dell'importo residuo in misura dilazionata secondo le seguenti modalità: *i)* Euro 4,1 milioni da corrispondersi decorso un anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; *ii)* Euro 6 milioni da corrispondersi decorsi due anni dal trasferimento del Ramo d'azienda; *iii)* Euro 10 milioni da corrispondersi al nono anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; *iv)* Euro 10 milioni da corrispondersi al decimo anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; *v)* Euro 10 milioni da corrispondersi al 11esimo anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; *vi)* Euro 10 milioni da corrispondersi al 12esimo anno dal trasferimento del Ramo d'azienda;
 - impegno a garantire i pagamenti dilazionati sopra elencati mediante la stipula di una polizza fideiussoria.

A seguito dell'analisi dell'Offerta Vincolante SNS e della Nuova Offerta Vincolante CdI, il Commissario Straordinario ed i suoi consulenti hanno rilevato la necessità di richiedere, a ciascuno degli offerenti, chiarimenti ed integrazioni delle rispettive produzioni, da presentarsi, sempre in forma pubblica, entro il 9 giugno 2011.

Alla data del 9 giugno 2011, sono pervenute due buste da parte di SNS e CdI contenenti i chiarimenti e le integrazioni richieste ed in particolare:

per h

- una lettera di *addendum* da parte di SNS (di seguito l'“Offerta Vincolante Finale SNS”) con la quale l'offerente precisava che i profili di aleatorietà connessi alle condizioni cui risultava subordinato il pagamento delle rate di prezzo differito risultavano limitati ad un valore massimo pari al 10% del prezzo offerto;
- una lettera di *addendum* da parte di CdI (d'ora innanzi l'“Offerta Vincolante Finale CdI”) e relativi allegati con la quale l'offerente precisava ed integrava i contenuti dell'Offerta Vincolante CdI e della Nuova Offerta Vincolante CdI e ne proponeva, in senso migliorativo, alcune modifiche con particolare riferimento al prezzo offerto.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta da parte degli organi della procedura, in data 7 luglio 2011 la gestione commissariale, di concerto con i propri consulenti, ha ritenuto necessario richiedere, a ciascuno dei soggetti offerenti, ulteriori evidenze documentali e chiarimenti in merito ai profili economico-finanziari delle rispettive offerte vincolanti, da presentarsi entro il termine del 18 luglio 2011 presso lo studio del Notaio Paolo Silvestro.

Alla data del 18 luglio 2011, sono pervenute due buste da parte di SNS e CdI contenenti le evidenze documentali ed i chiarimenti richiesti.

Rispettivamente in data 5 agosto 2011 ed in data 2 settembre 2011 CdI ha inoltre inviato alla gestione commissariale ulteriore documentazione afferente la propria offerta d'acquisto.

In data 8 settembre 2011, a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla gestione commissariale una lettera nella quale palesava, ai fini del completamento dell'istruttoria, la necessità di ottenere ulteriori precisazioni ed elementi informativi in merito alla documentazione prodotta dai due partecipanti alla procedura di gara. Inoltre, tenuto conto dell'esigenza di procedere all'acquisizione dei suddetti elementi informativi e dell'imminente scadenza del termine di validità delle offerte vincolanti presentate da CdI e da SNS, nella medesima missiva il Ministero invitava la gestione commissariale a richiedere una proroga del suddetto termine.

Come richiesto dal competente Ministero vigilante, in data 9 settembre 2011 Rothschild ha pertanto provveduto ad invitare le controparti interessate a voler fornire la documentazione ed i chiarimenti richiesti dal Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla concessione di una proroga del termine di validità delle rispettive offerte sino al giorno 15 ottobre 2011.

Alla data 13 settembre 2011, termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta, il Commissario Straordinario ha preso atto che sia CdI sia SNS avevano provveduto, a mezzo lettera, a prorogare le proprie offerte vincolanti e le garanzie bancarie a prima richiesta fino al 15 ottobre 2011, oltre che a produrre documentazione in risposta alle richieste formulate nella missiva di Rothschild.

Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, la gestione commissariale ha ritenuto opportuno, anche al fine di massimizzare i valori di realizzo, promuovere lo svolgimento di un'ulteriore fase procedurale, invitando i due soggetti offerenti a presentare una nuova offerta d'acquisto vincolante, migliorativa rispetto a quella precedentemente licenziata, ferma restando la validità sino al 15 ottobre 2011 di tali ultime offerte.

In data 29 settembre 2011, avendo ottenuto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la gestione commissariale ha pertanto provveduto ad inviare a CdI e SNS una nuova lettera di procedura indicante i termini, le modalità e le condizioni previste per la presentazione e l'ammissibilità della nuova offerta vincolante da depositare entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2011. La missiva conteneva altresì l'espresso avvertimento che qualsivoglia modifica o variazione dei termini e delle condizioni indicati all'interno della medesima lettera avrebbe costituito causa di inammissibilità dell'offerta presentata.

In data 13 ottobre 2011, termine ultimo per la presentazione delle nuove offerte, sono pervenute presso lo studio del Notaio Paolo Silvestro due buste contenenti la seguente documentazione:

(a) da parte di CdI, un'offerta vincolante (d'ora in avanti la "Nuova offerta Vincolante CdI") corredata da un piano industriale relativo al Ramo d'azienda Siremar, dalla dichiarazione di disponibilità ad accettare e sottoscrivere il contratto di cessione allegato all'offerta e dalla proroga, fino al 29 ottobre 2011, della fideiussione bancaria per Euro 5 milioni a garanzia dell'irrevocabilità dell'offerta e degli impegni con la stessa assunti. Tale offerta prevedeva quanto segue:

- o prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar complessivamente pari a Euro 69,150 milioni;
- o pagamento del prezzo offerto per Euro 34,650 milioni alla data del trasferimento del Ramo d'azienda Siremar e pagamento dell'importo residuo in misura dilazionata secondo le seguenti modalità: *i)* Euro 13,8 milioni da corrispondersi al 36esimo mese dal trasferimento del Ramo; *ii)* Euro 10,350 milioni da corrispondersi al 72esimo mese dal trasferimento del Ramo; *iii)* Euro 10,350 milioni da corrispondersi al 96esimo mese dal trasferimento del Ramo;
- o corresponsione, sugli importi dilazionati, di un tasso d'interesse dell'1,5% su base annua senza capitalizzazione;
- o a garanzia della corresponsione del prezzo offerto:
 1. lettera di MPS Capital Services di *commitment* a favore di CdI per la sottoscrizione e concessione di un finanziamento fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 20 milioni per il pagamento della prima rata di prezzo;

2. lettera di impegno di Unicredit al rilascio, entro la data di trasferimento del Ramo d'Azienda, di una fideiussione autonoma a prima richiesta per un ammontare massimo di Euro 34,500 milioni a garanzia del pagamento degli importi dilazionati.

(b) da parte di SNS, una lettera con la quale l'offerente conferma la piena validità ed efficacia dell'offerta vincolante del 23 maggio 2011, unitamente alla documentazione ed i chiarimenti di volta in volta forniti.

Aggiudicazione della procedura

A valle dell'analisi della documentazione ricevuta, la gestione commissariale ha preso atto che la Nuova Offerta Vincolante CdI risultava essere l'unica offerta d'acquisto (i) ammissibile sulla base della lettera di procedura da ultimo inviata e (ii) superiore al valore minimo peritale stabilito dall'Esperto Indipendente.

In virtù di quanto sopra, analizzata l'offerta nella sua interezza e visto il parere favorevole reso dal Comitato di Sorveglianza in data 14 ottobre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato con proprio decreto il Commissario Straordinario a procedere alla cessione del Ramo d'azienda Siremar a CdI ai termini ed alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 13 ottobre 2011.

Ulteriori sviluppi della procedura

In conformità al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza ed a seguito dell'autorizzazione da parte del Ministero vigilante, in data 14 ottobre 2011 la gestione commissariale ha provveduto a comunicare l'intervenuta aggiudicazione del Ramo d'Azienda Siremar a CdI.

In data 20 ottobre 2011, a seguito dell'espletamento di tutti gli adempimenti necessari, la gestione commissariale è addivenuta alla stipula e sottoscrizione con CdI del contratto di cessione del Ramo d'Azienda Siremar. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di cessione, in data 28 ottobre 2011 CdI ha provveduto a notificare l'acquisizione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione antitrust, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b, della legge 287/1990, ai fini del perfezionamento della cessione.

Parallelamente alla comunicazione dell'operazione di cessione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si è altresì provveduto ad avviare la procedura di consultazione sindacale prevista dalla legge tra la gestione commissariale di Siremar, CdI e le OO.SS. presenti in azienda.

Con decisione del 23 novembre 2011 (Prov. AGCM n. 23023 del 23/11/2011) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16 della legge 287/1990 ed ha conseguentemente autorizzato il perfezionamento dell'operazione.

In data 19 dicembre 2011 si è altresì conclusa la procedura di consultazione sindacale mediante sottoscrizione di un accordo sindacale che regola i termini e le condizioni del passaggio in capo al soggetto acquirente di tutti i lavoratori alle dipendenze di Siremar.

In data 17 novembre 2011, è stato notificato a Siremar il ricorso promosso da SNS avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la stessa Siremar, nonché contro il Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti di CdI, volto ad ottenere l'annullamento previa sospensione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.10.2011 con il quale è stata concessa alla gestione commissariale l'autorizzazione all'accettazione dell'offerta d'acquisto del Ramo d'Azienda presentata da CdI in data 13.10.2011, nonché la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di cessione del Ramo d'azienda stipulato da Siremar e CdI in data 20.10.2011.

Con sentenza in data 7 giugno 2012, n. 5172, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza-Ter, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso da SNS e sopra richiamato, rigettato ogni altro motivo d'impugnazione, ha ritenuto *“di pervenire ad una pronuncia di accoglimento parziale del [quarto motivo di] gravame e di annullamento degli atti, successivi alla lettera di invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011”* fermo restando che *“[n]on può invece essere accolta la domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato (...)”*, ed ha pertanto disposto di accogliere il ricorso spiegato da SNS *“nei limiti stabiliti in parte motivi”* e, per l'effetto, ha annullato *“i soli atti ivi indicati”* e qui espressamente richiamati.

Avverso la sentenza sopra richiamata, hanno promosso ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato le società Compagnia delle Isole S.p.A. e Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A., chiedendo *inter alia* la sospensione in via cautelare degli effetti della predetta sentenza.

Con ordinanza motivata n. 2810/2012 in data 18 luglio 2012, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto l'istanza cautelare formulata dalle anzidette ricorrenti e, per l'effetto, ha sospeso gli effetti della richiamata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5172/2012;

A seguito dell'emissione da parte del Consiglio di Stato della suddetta ordinanza, con comunicazione in data 20 luglio 2012 la gestione commissariale di Siremar ha invitato la società acquirente CdI a volersi rendere disponibile alla sottoscrizione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della convenzione di pubblico servizio di collegamento marittimo di cui alla legge 163/2010 entro il termine di scadenza contrattualmente fissato, ai sensi dell'art. 11.3 del contratto di cessione, al 30 luglio 2012.

A seguito dei contatti intercorsi con la società acquirente per la definizione degli adempimenti necessari al perfezionamento dell'operazione nei termini anzidetti, la medesima CdI, con comunicazione in data 24 luglio 2012, ha richiesto – al fine di assecondare una espressa richiesta delle banche finanziatrici – di addivenire ad una modifica del disposto dell'art. 5.03 del contratto di cessione stipulato il 20 ottobre 2011, assegnando alla

parte acquirente la possibilità di provvedere al pagamento della prima *tranche* di prezzo entro i tre giorni lavorativi successivi all'adozione del decreto di cancellazione delle ipoteche gravanti sui beni facenti parte del compendio aziendale ceduto ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 270/1999, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

A fronte di detta richiesta, il Commissario Straordinario ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico volta ad ottenere la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione con CdI di un accordo integrativo del contratto di cessione stipulato in data 20 ottobre 2011 con il quale veniva convenuta – dietro prestazione di idonee garanzie a tutela degli interessi della Procedura - la modifica contrattuale richiesta dalla società acquirente.

Con provvedimento in data 27 luglio 2012, prot. n. 0167674, il Ministero dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 luglio 2012, ha autorizzato il Commissario Straordinario a procedere alla stipula con CdI del suddetto atto integrativo, nonché al compimento degli atti necessari al perfezionamento della cessione mediante trasferimento del ramo d'azienda in capo a CdI.

In pari data, la gestione commissariale addiveniva alla sottoscrizione con CdI dell'atto integrativo del contratto di cessione sopra menzionato.

In data 30 luglio 2012, CdI ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nuova convenzione per l'esercizio del servizio pubblico di collegamento marittimo di cui alla legge n. 163/2010, immediatamente efficace a far data dalla sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 19, del D.L. 95/2012.

Conseguentemente, in data 31 luglio 2012 la gestione commissariale di Siremar ha proceduto alla consegna alla CdI del ramo d'azienda mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In conformità a quanto previsto dall'atto integrativo del 27 luglio 2012, la cessione è divenuta pienamente efficace dalle ore 00.01 del 1 agosto 2012.

A far data dalle ore 00.01 del 1 agosto 2012 è dunque cessato da parte della gestione commissariale di Siremar l'esercizio dell'attività d'impresa e del servizio pubblico di collegamento marittimo.

Su istanza del Commissario Straordinario, il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto in data 3 agosto 2012, ha ordinato ai sensi dell'art. 64, D.Lgs. 270/1999, la cancellazione delle ipoteche gravanti sui beni facenti parte del ramo d'azienda ceduto.

In data 8 agosto 2012, la società acquirente ha provveduto al pagamento a favore di Siremar dell'importo dovuto a titolo di prima *tranche* di prezzo, al netto delle somme dovute alla stessa CdI da parte della gestione commissariale ai sensi del contratto di cessione e per le quali si è proceduto a compensazione.

Si richiama, inoltre, che in data 22 gennaio 2014 la gestione commissariale di Siremar ha formulato istanza al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare chiedendo la dichiarazione della cessazione dell'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73 D.Lgs. 270/1999. In accoglimento di tale istanza, il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione dell'attività d'impresa di Siremar con provvedimento in data 3 febbraio 2014.


(B) Gli sviluppi della procedura successivi al perfezionamento della vendita del Ramo d'Azienda: la Sentenza del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 592.

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha deciso nel merito i ricorsi in appello promossi avverso la sopra richiamata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5172/2012.

Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la gestione commissariale di Siremar ad aggiudicare la procedura di gara dalla medesima indetta per la dismissione del Ramo d'azienda in favore dell'offerta d'acquisto presentata da CdI. Per contro, la medesima sentenza ha espressamente fatto salvi *“gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione straordinaria sull'ulteriore tratto del procedimento selettivo conseguente al suo riavvio ed in particolare sulle sorti del già intervenuto contratto di cessione d'azienda (i cui effetti non possono restare direttamente incisi per difetto di giurisdizione della presente pronuncia)”*.

La sentenza n. 592/2014 ha così confermato quanto già statuito dal Tar Lazio, il quale, con sentenza n. 5172/2012, decidendo sul ricorso promosso da SNS – seconda graduata nel procedimento di aggiudicazione del predetto Ramo d'azienda – attraverso una pronuncia di accoglimento parziale del ricorso, annullava *“gli atti successivi alla lettera d'invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011”*, ritenendo però di non accogliere né la domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione del Ramo d'azienda già stipulato da Siremar e CdI *“considerato che le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 del codice del processo non trovano applicazione al di fuori dei giudizi di cui all'art. 120 (...)”*, né la domanda di SNS di sub-ingresso nel medesimo contratto, in quanto la procedura di trattativa privata svolta dall'amministrazione straordinaria *“non implica alcun obbligo di aggiudicazione sganciato dalla valutazione discrezionale di adeguatezza e satisfattività del prezzo offerto”*.

A fondamento di tale pronuncia il Consiglio di Stato ha posto le medesime motivazioni già svolte dal Tar Lazio nell'ambito della sentenza impugnata, che sono state valutate corrette e meritevoli di conferma anche a fronte delle censure svolte dalle parti appellanti. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover confermare la correttezza delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata *“nella parte in cui ha ritenuto inficiato il procedimento selettivo delle offerte di acquisto del ramo di azienda Siremar in ragione della presenza (...) di una “controgaranzia” prestata dalla Regione Sicilia in favore di Unicredit, a sua volta*



garante verso l'amministrazione straordinaria di Siremar del pagamento, da parte della predetta società, del prezzo differito oggetto di offerta" e, più in particolare, lì dove si afferma che la suddetta controgaranzia della Regione Siciliana "si sia risolta in un vantaggio economico per CDI e, prima ancora, (...) abbia implicato un'alterazione della parità di condizioni del confronto concorrenziale dei partecipanti alla procedura, con conseguente violazione dell'art. 4, comma 4-quater, del d.-l. n. 347 del 1993".

Rispetto alla citata sentenza del Consiglio di Stato:

- (i) SNS ha promosso ricorso ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per l'ottemperanza della medesima sentenza, chiedendo al Consiglio di Stato di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esecuzione della pronuncia e comunque di fornire i chiarimenti a tale fine necessari;
- (ii) CdI ha promosso, avanti al Consiglio di Stato, un ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., con annessa domanda cautelare, assumendo che la sentenza sarebbe viziata da un errore di fatto revocatorio;
- (iii) CdI ha altresì promosso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedendo che la sentenza sia cassata per difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo ovvero per eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato.

La gestione commissariale ha provveduto a costituirsi regolarmente in ciascuno dei tre anzidetti giudizi.

Con le sentenze n. 3331 e n. 3333, entrambe del 2 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha deciso, rispettivamente, il ricorso per ottemperanza ed il ricorso per revocazione nei termini di cui in appresso. Segnatamente:

- (i) con la pronuncia n. 3331 del 2 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere del ricorso per ottemperanza promosso da Società Navigazione Siciliana S.p.A., indicando quale giudice competente il T.a.r. Lazio con termini di legge per la riassunzione;
- (ii) con la pronuncia n. 3333 del 2 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione promosso da Compagnia delle Isole S.p.A.

Il giudizio di ottemperanza è stato conseguentemente riassunto, nel corso del mese di luglio 2014, sia da parte di SNS che da parte della gestione commissariale di Siremar avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

È parimenti tutt'ora pendente il giudizio incardinatosi avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per effetto del ricorso promosso da CdI avverso la sentenza del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 592.

II. AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCEDURA

1. L'evoluzione delle principali controversie

La Procedura ha in essere alla data odierna, contenzioso di diversa natura, che, può essere riassunto nei termini che seguono.

1.1 Contenzioso amministrativo

Il contenzioso di carattere amministrativo che ha interessato ed interessa l'amministrazione straordinaria della Siremar riguarda principalmente l'impugnazione promossa dalla Società Navigazione Siciliana S.p.A. avverso gli atti relativi alla procedura di cessione del Ramo d'azienda Siremar. Come più ampiamente illustrato al precedente capitolo I, detto giudizio è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 592.

Con riferimento alla suddetta sentenza è stato successivamente promosso, avanti al medesimo Consiglio di Stato, un ricorso per ottemperanza ed un ricorso per revocazione, i cui relativi giudizi sono stati rispettivamente definiti con le sentenze del Consiglio di Stato n. 3331 e 3333 del 2 luglio 2014. Il giudizio di ottemperanza è stato successivamente riassunto avanti al TAR Lazio sia da parte di Siremar che da parte di Società Navigazione Siciliana S.p.A.

È parimenti tutt'ora pendente il giudizio relativo al ricorso promosso da Compagnia delle Isole S.p.A. avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 592.

Con riferimento, infine, ai giudizi amministrativi incardinati avanti al TAR Lazio da Compagnia delle Isole S.p.A. e nei quali la Siremar era intervenuta *ad opponendum*, si rappresenta che gli stessi risultano essere stati tutti definiti con sentenza nel corso del secondo semestre del 2014. Al riguardo, si richiama che in sede cautelare il Tribunale aveva respinto le istanze di sospensione promosse dalla società ricorrente nell'ambito dei procedimenti in discorso. A seguito dell'esame del merito delle relative controversie, alcuni di tali giudizi sono invece stati definiti in senso favorevole alla ricorrente. In altri procedimenti, invece, il ricorso promosso da Compagnia delle Isole S.p.A. è stato respinto anche nel merito.

1.2 Cause risarcitorie e recuperatorie

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si richiama che in data 6 marzo 2013 Compagnia delle Isole S.p.A. ha formulato istanza per l'avvio della procedura arbitrale prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione del Ramo d'azienda Siremar sottoscritto in data 20 ottobre 2011 tra la medesima Compagnia delle Isole e la Società.

Con il predetto atto, in particolare, Compagnia delle Isole S.p.A. ha richiesto al costituendo collegio arbitrale di voler condannare l'amministrazione straordinaria di Siremar al pagamento di un importo complessivo di

circa 40 milioni di euro a titolo di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento del danno per asserite violazioni da parte della medesima Siremar degli obblighi di buona fede e correttezza nel corso del processo di vendita e nella fase di esecuzione del contratto di vendita.

Il suddetto procedimento arbitrale è stato definito con lodo arbitrale reso in data 10/12 febbraio 2015, con il quale il Collegio Arbitrale ha integralmente rigettato le domande formulate dalla parte attrice Compagnia delle Isole S.p.A. condannando la stessa al pagamento delle spese di lite nella misura definita in dettaglio nella parte motiva del medesimo lodo arbitrale.

Si richiama altresì che, in data 3 ottobre 2011, la gestione commissariale di Siremar ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domande di arbitrato volte ad ottenere, in forza di quanto previsto dal regime convenzionale prorogato ai sensi della legge 163/2010, il riconoscimento degli indennizzi dovuti in relazione alla cessione delle unità navali anticipatamente radiate dal servizio. Tali procedure arbitrali sono successivamente divenute improcedibili in quanto, nelle more, è stato emanato il d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui art. 4, comma 14, ha disposto la perdita di efficacia delle clausole arbitrali inserite nei contratti di servizio, ovvero in atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali. A fronte di ciò, nel mese di febbraio 2013, la gestione commissariale ha provveduto a promuovere nuovamente le azioni di cui sopra convenendo in giudizio le Amministrazioni interessate avanti al competente Tribunale civile. Nell'ambito di entrambi i due giudizi così incardinati è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, rispettivamente al 7 ottobre 2015 ed al 26 gennaio 2017.

Da ultimo, si richiama altresì che, nel corso del 2010, la gestione commissariale di Siremar ha promosso un'azione cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. avanti al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la restituzione, da parte di un istituto di credito, di un importo fatto oggetto di un'illegittima operazione di compensazione da parte della predetta banca. Tale ricorso è stato accolto da parte del Tribunale di Roma e successivamente confermato a seguito del reclamo promosso dalla banca resistente. La gestione commissariale ha conseguentemente provveduto, mediante il compimento dei necessari atti esecutivi, al recupero dell'importo di cui sopra. È attualmente pendente il giudizio di merito incardinato da parte dell'istituto di credito soccombente in sede cautelare.

Con riferimento all'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e delle ulteriori azioni risarcitorie esperibili dal Commissario Straordinario si rinvia a quanto più specificamente illustrato nel successivo paragrafo 6.

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo del contenzioso di cui sopra che risulta allo stato tutt'ora pendente.

N. di R.G.	POSIZIONE SIREMAR	FORO	NOTE
12416/2013	Attrice	Tribunale di Roma	Da decidere
12417/2013	Attrice	Tribunale di Roma	Da decidere

45554/2011	Convenuta	Tribunale di Roma	Da decidere
------------	-----------	-------------------	-------------

1.3 Contenzioso giuslavoristico

Il contenzioso giuslavoristico che ha interessato e interessa Siremar riguarda la riqualificazione di rapporti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato o richieste di riconoscimento di qualifiche diverse.

Si evidenzia, al riguardo, che delle cause giuslavoristiche, incardinate in numero di n. 95, ne sono state decise n. 92. Tutte le cause decise hanno avuto esito positivo, nel senso che la domanda dei ricorrenti o è stata rigettata o è stata dichiarata improcedibile.

Allo stato le cause di contenuto giuslavoristico attualmente pendenti sono come di seguito indicate:

N. di R.G.	CONVENUTA	FORO	NOTE
158/13	SIREMAR	T. PALERMO - LAV.	DA DECIDERE
1456/13	SIREMAR	T. PALERMO - LAV.	DA DECIDERE
834/2010	SIREMAR	C.A. PALERMO - LAV.	DA DECIDERE

Si rappresenta, comunque, in ordine ai futuri esiti del contenzioso in questione, come questi non possano ragionevolmente avere nessuna influenza sullo stato passivo, in quanto tutte le decisioni avranno ad oggetto l'eventuale riconoscimento del diritto. Qualsiasi quantificazione o pretesa discendente dall'eventuale diritto riconosciuto dovrà formare oggetto di richiesta di insinuazione al passivo della procedura, la quale presumibilmente risulterà inammissibile e/o improcedibile atteso che lo stato passivo di Siremar è stato dichiarato esecutivo in data 05/04/2011.

1.4 Contenzioso ordinario.

Il contenzioso ordinario pendente ha ad oggetto principalmente pretese creditorie da parte di terzi, rappresentate da danni asseriti subiti a cose, mezzi, o alla persona.

Rispetto al contenzioso in questione, di seguito riepilogato, si ritiene che lo stesso non possa ragionevolmente avere influenza alcuna circa lo stato passivo in quanto, ove le domande attrici fossero accolte, verrebbe comunque rilevata l'eventuale improcedibilità o/e inammissibilità di insinuazione nell'ambito della procedura, riferendosi comunque i diritti pretesi tutti ad epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e poi rilevandosi ulteriormente al riguardo che per ogni domanda introitata Siremar è coperta dagli assicuratori, anche se con garanzia indiretta.

Si attesta che il *petitum*, relativo ai sotto elencati giudizi, non supera gli € 300.000,00, salvo l'esito della vertenza con Banca Carige (sub 2 - R.G. 45554/2011) che potrebbe importare la restituzione dell'importo di € 1.531.105,48.

R.G.	CONVENUTA	FORO	NOTE
20010/2004	SIREMAR	T. BARCELLONA P. G. - SEZ. DIST. LIPARI -	DA DECIDERE

Re A

45554/2011	SIREMAR	T. ROMA -- SEZ. VIII -		DA DECIDERE
20001/07	SIREMAR	T. BARCELLONA P.G.		DA DECIDERE
15118/05	SIREMAR	T. BARCELLONA P. G. - SEZ. MILAZZO		DA DECIDERE
3517/06	DITTA FORZA TRASPORTI + SIREMAR + RAS	T. AGRIGENTO		DA DECIDERE
906/07	SIREMAR	T. BARCELLONA P.G.		DA DECIDERE
1013/2013	SIREMAR	T. BARCELLONA P.G.		DA DECIDERE
Da assegnare	SIREMAR	C.A. MESSINA		DA DECIDERE
Da assegnare	SIREMAR	C. A. MESSINA		DA DECIDERE
Da assegnare	SIREMAR	C.A. MESSINA		DA DECIDERE
657/08	SIREMAR	C.A. PALERMO		DA DECIDERE
Da assegnare	SIREMAR	CASSAZIONE	Ricorso passivo avverso la sentenza n. 359/2010 della Corte di Appello di Palermo	DA DECIDERE

1.5 Opposizioni allo stato passivo.

Si relaziona che sono stati introitati n. 28 giudizi per opposizione allo stato passivo.

Di tali giudizi attualmente pende avanti alla Corte di Cassazione n. 1 procedimento nell'ambito del quale controparte ha proposto ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale Fallimentare di Roma.

R.G.	RESISTENTE	FORO	NOTE
Da Assegnare	SIREMAR	CASSAZIONE	DA DECIDERE

Pendono altresì, innanzi al Tribunale Fallimentare, i seguenti giudizi nei quali ancora non è stata emessa decisione.

R.G.	CONVENUTA	FORO	NOTE
26483/12	SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
506/13	SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
56434/13	SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE

Relativamente a detti giudizi, nella ipotesi in cui le opposizioni fossero accolte, ciò potrebbe comportare una variazione allo stato passivo sino ad un massimo di circa € 589.766,00 tra i creditori chirografari, di € 12.807,38 tra i creditori privilegiati, e di € 3.873.800,00 in prededuzione.

Gli altri n. 24 giudizi sono stati decisi con decreto del Tribunale Fallimentare di Roma divenuto definitivo per mancata opposizione.

Per tutti i giudizi definiti con decreto passato in giudicato, e che hanno importato variazione allo stato passivo, è stata attestata la relativa variazione e gli importi in questione sono già stati contabilizzati, per

quanto di relazione, nel primo piano di riparto dello stato passivo, così come ne verrà tenuto conto nei successivi piani di riparto.

1.6 Procedimenti penali.

Si rappresenta come, allo stato, siano pendenti i sotto elencati procedimenti penali incardinati esclusivamente nei confronti di soggetti che hanno ricoperto l'incarico di Comandante di unità navali in passato di proprietà della Siremar ma i cui effetti, in caso di riconoscimento della penale responsabilità, avrebbero conseguenze nei confronti di Siremar quale responsabile civile e/o datoriale.

E' bene comunque rilevare che in caso di eventi negativi Siremar è coperta dagli istituti assicuratori, i quali tra l'altro, nel loro interesse, tramite i loro legali, difendono gli imputati.

R.G.N.R.	FORO	NOTE
13506/05	T. PALERMO - PENALE	DECISO - CONTROPARTE HA FATTO APPELLO
4897/09	T. PALERMO - PENALE	DA DECIDERE
2938/10	T. BARCELLONA P.G. - PENALE	DA DECIDERE

2. I rapporti con le Autorità di vigilanza

a) Il rapporto convenzionale per l'esercizio del servizio pubblico

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, a seguito della cessione del Ramo d'Azienda Siremar alla Cdi, perfezionatasi in data 1 agosto 2012, dalla medesima data è venuto a cessare l'esercizio del servizio pubblico di collegamento marittimo da parte dell'Amministrazione Straordinaria di Siremar sulla base del regime convenzionale previsto dalla legge 163/2010.

Come già rappresentato al precedente paragrafo 1.2, in data 3 ottobre 2011, la gestione commissariale di Siremar ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domande di arbitrato volte ad ottenere, in forza di quanto previsto dal regime convenzionale prorogato ai sensi della legge 163/2010, il riconoscimento degli indennizzi dovuti in relazione alla cessione delle unità navali anticipatamente radiate dal servizio. Tali procedure arbitrali sono successivamente divenute improcedibili in quanto, nelle more della procedura, è stato emanato il d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui art. 4, comma 14, ha disposto la perdita di efficacia delle clausole arbitrali inserite nei contratti di servizio, ovvero in atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali. A fronte di ciò, nel mese di febbraio 2013, la gestione commissariale ha provveduto a promuovere nuovamente le azioni di cui sopra convenendo in giudizio le Amministrazioni interessate avanti al competente Tribunale civile. In entrambi i giudizi ordinari così incardinati è stata disposta udienza per la precisazione delle conclusioni, rispettivamente fissata al mese di ottobre 2015 e di gennaio 2017.

b) Rapporti con la Commissione europea

Con riferimento ai rapporti intercorsi con la Commissione europea, si richiama l'adozione da parte della predetta Istituzione delle Decisioni C(2012) 7566 del 7 novembre 2012 e C(2012) 9452 del 19 dicembre 2012, di estensione del procedimento d'indagine ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE già avviato con Decisione della medesima Commissione Europea C(2011) 6961 e relativo ad asserite possibili misure di aiuto di Stato a favore dell'ex Gruppo Tirrenia, ivi incluse Tirrenia e Siremar, sotto forma di compensazioni per obblighi di pubblico servizio e nel contesto della privatizzazione delle società da ultimo richiamate.

Con riferimento al suddetto procedimento è proseguita, anche nel semestre di riferimento, l'attività della gestione commissariale diretta ad offrire, nel rispetto e nei limiti del proprio ruolo e delle sue competenze, il proprio contributo allo svolgimento dell'attività defensionale che le competenti Autorità italiane sono chiamate a svolgere.

In particolare, nel semestre di riferimento la gestione commissariale ha coadiuvato le Autorità italiane, anche attraverso la partecipazione diretta ad incontri che si sono svolti con i competenti Servizi della Commissione Europea, al fine di illustrare ai medesimi Servizi i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato n. 2351 del 9 febbraio 2015 ed i suoi possibili riflessi sulla procedura di privatizzazione della Siremar.

3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo

Domande di insinuazione tempestive

Successivamente all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria sono state ricevute presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma le domande di insinuazione al passivo. Il termine per la tempestiva presentazione di dette domande era fissato al 20 gennaio 2011. Tutte le domande pervenute entro tale data sono state considerate "tempestive". Dal mese di febbraio 2011 si sono tenute 5 udienze, per lo più suddivise per categorie (dipendenti, fornitori, banche e finanziarie, vari, integrazioni) per l'esame di tali domande "tempestive".

All'esito dell'udienza del 1 aprile 2011, conclusasi la valutazione delle domande "tempestive", e il Giudice Delegato ha reso esecutivo lo stato passivo delle suddette domande, depositandolo in Cancelleria il 5 aprile 2011.

Le domande di insinuazione tempestive, per un totale di 620, sono così suddivise:

• Dipendenti + organi sociali	266
• Banche + finanziarie	12
• Azionisti	-
• Altro	-
• Danneggiati + risarcimento danni	8
• Fornitori	216
• Professionisti	118

	620

Domande di insinuazione tardive

Le udienze per l'esame delle domande di insinuazione tardive si sono tenute nei mesi giugno e dicembre 2011; maggio, luglio, ottobre e novembre 2012; marzo, maggio e giugno e dicembre 2013; gennaio e luglio 2014 per un totale di 12 udienze.

Il Giudice Delegato ha ripetutamente concesso proroghe per la presentazione di integrazioni della documentazione prodotta ai creditori che avevano presentato domande con dati o documentazioni insufficienti per una adeguata valutazione, specialmente nei casi in cui venivano richiesti privilegi e/o prededuzioni.

Le domande tardive sono state presentate quasi esclusivamente dalle categorie fornitori, danneggiati e banche/finanziarie; un numero esiguo rappresentavano le categorie dipendenti e professionisti.

Dal mese di maggio 2012, terminato il periodo di ammissibilità delle domande (pari ad un anno e 45 giorni, i 45 giorni rappresentano il periodo feriale estivo), sono continuate a pervenire domande che sono state

regolarmente valutate, ma per lo più dichiarate inammissibili in quanto i creditori non hanno presentato, o presentato in maniera insufficiente, motivazioni a giustificazione del ritardo della presentazione.

Pertanto sino a luglio 2014, le domande tardive esaminate sono state 62, suddivise per categoria secondo la seguente tabella:

	Tardive
• Dipendenti + organi sociali:	3
• Banche + finanziare :	12
• Azionisti:	-
• Altro:	12
• Danneggiati + risarcimento danni:	3
• Fornitori :	31
• Professionisti :	1

	62
	=====

Il totale delle domande di insinuazione esaminate è quindi pari a 682.

L'importo delle insinuazioni presentate

Nella seguente tabella sono riportati i totali degli importi richiesti ed ottenuti dai creditori insinuati al passivo suddivisi per tipologia del credito richiesto ed ammesso:

TIPO CREDITO	TEMPESTIVE		TARDIVE		Totale al 30 03 2015	
	RICHIESTO	AMMESSO	RICHIESTO	AMMESSO	RICHIESTO	AMMESSO
CHIROGRAFO	20.416.162	19.457.960	6.931.232	6.449.150	27.347.394	25.907.110
PRIVILEGIATO	41.508.915	37.229.831	1.832.151	4.645.686	43.341.066	41.875.517
RISERVA		907.826				907.826
PREDEDUZIONE	540.182	24.048	3.873.800		4.413.982	24.048
TOTALE	62.465.259	57.619.665	12.637.183	11.094.836	75.102.442	68.714.501

TOTALE PASSIVO	75.102.442	68.714.501
-----------------------	-------------------	-------------------

L'informazione e l'assistenza per i creditori

Fin dall'inizio della Procedura è stata garantita la presenza di personale, specializzato e autorizzato, presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare per dare supporto al personale della Cancelleria stessa nell'assistere e ricevere i creditori. Contemporaneamente sono stati approntati e resi operativi vari canali per agevolare la comunicazione con i creditori e fornire assistenza:

- (i) linee telefoniche dedicate per contattare la segreteria, i legali, il servizio amministrativo della Procedura;
- (ii) è stato pubblicato un apposito sito WEB, raggiungibile agli indirizzi www.siremaramministrazionestraordinaria.it e www.siremar-in-as.it, per rendere noti gli aggiornamenti sulle attività dell'Amministrazione Straordinaria, per fornire informazioni e supporto ai creditori ed ai dipendenti, per pubblicizzare avvisi, eventi e documenti;
- (iii) indirizzi e.mail dedicati per comunicare con i creditori riguardo agli aspetti amministrativi, per comunicare con i dipendenti per le problematiche inerenti il T.F.R., con gli ex-clienti per la gestione dei rimborsi di biglietti;
- (iv) indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) per inviare e ricevere ai/dai creditori: le informazioni sulle udienze; i provvedimenti del Giudice Delegato; documentazioni ed atti.

4. Ripartizione dell'attivo

Come evidenziato nella precedente relazione semestrale, si ricorda l'avvenuta predisposizione, da parte della gestione commissariale, del progetto concernente il primo riparto parziale dell'attivo di Siremar, cui ha fatto seguito l'avvenuto pagamento ai creditori ammessi al passivo degli importi indicati nel progetto stesso.

Premesso che il progetto in argomento è stato rappresentato in termini di analisi e di dettaglio nella Decima Relazione Trimestrale, se ne richiamano di seguito gli aspetti essenziali:

	Euro
- Valori di realizzo ¹	34.915.000,00
- Interessi maturati sulle somme incassate	121.483,00
	<hr/>
	35.036.483,00
- Costi diretti e spese generali imputati ai beni	- 1.756.700,00
- Accantonamento ²	- 14.677.216,30
	<hr/>
<u>Importo totale da distribuire</u>	<u>18.602.566,70</u>

Nel quadro delineato, dopo l'avvenuto deposito in cancelleria (11/03/2013) del progetto di riparto (ordinanza del Giudice Delegato in data 13/03/2013), l'invio delle comunicazioni ai creditori e la pubblicazione del progetto stesso sul sito dell'Amministrazione Straordinaria di Siremar, la società Pelagica Società Cooperativa, in data 24/07/2013, ha presentato reclamo avverso il progetto di riparto (art. 110, terzo comma l.f.).

La gestione commissariale in data 27/08/2013 ha depositato in cancelleria le comunicazioni inviate ai creditori ammessi al passivo ed il 17/09/2013 ha chiesto declaratoria di esecutività del progetto di riparto.

Il 26/09/2013 la citata Società Cooperativa ha espressamente rinunciato al reclamo e lo stesso è stato dichiarato improcedibile con separato decreto emesso il 27/09 successivo.

Sempre in data 27/09/2013 il Giudice Delegato, visto l'art. 110 ultimo comma L.F., ha dichiarato esecutivo il I° progetto di ripartizione parziale dell'attivo Siremar in A.S. fra i creditori concorsuali.


In data 30 settembre 2013, previa apposita informativa al Giudice Delegato, la gestione commissariale di Siremar ha disposto la sospensione del pagamento in favore di un creditore ammesso al passivo due volte per il medesimo credito (la prima, con domanda tempestiva, in via chirografaria; la seconda, con domanda

¹ Comprendono il ricavato (€ 265.000,00) della vendita della nave veloce (Guizzo), nonché l'incasso della prima rata di pagamento (€ 34.650.000,00) del prezzo di cessione (€ 69.150.000,00) del "Ramo Cabotaggio"

² Oltre alla riserva non disponibile (20% delle somme ripartibili) per far fronte ad eventuali imprevisti che dovessero manifestarsi nel corso delle operazioni di liquidazione, detto accantonamento considera anche l'eventuale esito di giudizi di opposizione allo stato passivo, di crediti insinuati tardivamente, nonché le spese future della procedura stimata, in via indicativa e prudenziale, fino a tutto il 2014.

tardiva, in via privilegiata). La gestione commissariale, in detta informativa, ha altresì espresso l'intendimento di avviare il giudizio per la revocazione del provvedimento, ex art. 98 l.f., per l'importo ammesso in via privilegiata, salvo che il creditore – informato in tal senso dalla procedura – non avesse depositato l'atto di rinuncia al credito. Il Giudice Delegato ha condiviso l'iniziativa disposta dall'organo commissariale della Società. A seguito degli atti posti in essere dalla gestione commissariale il creditore ha successivamente fatto pervenire alla medesima gestione commissariale ed al Tribunale l'istanza di rinuncia all'insinuazione relativamente al credito in precedenza ammesso in via privilegiata; nello stato passivo permane, pertanto, il solo credito in chirografo. Conseguentemente, l'importo totale distribuito, detratto il previsto pagamento del suddetto credito privilegiato, si è ridotto da euro 18.602.566,70 ad euro 18.513.891,29.

Ciò premesso, il pagamento degli importi dovuti è avvenuto il 10/10/2013 con bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dai creditori ovvero, in mancanza, mediante assegno circolare intestato al creditore e inviato all'indirizzo indicato da quest'ultimo a mezzo posta assicurata con ricevuta di ritorno.



5. Relazione sulle cause di insolvenza

A norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. 347/2003 il Commissario Straordinario è tenuto a presentare al Giudice Delegato, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina, la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. A norma dell'art. 3 della medesima disposizione, tale termine può essere prorogato di ulteriori novanta giorni su richiesta motivata del Commissario Straordinario.

Su istanza del Commissario Straordinario, in data 25 gennaio 2011 il Giudice Delegato, con proprio provvedimento, ha autorizzato la gestione commissariale ad avvalersi della proroga di ulteriori novanta giorni del termine per la presentazione della relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati.

In data 9 maggio 2011, il Commissario Straordinario ha proceduto a presentare al Giudice Delegato - mediante deposito presso la competente Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma - la relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza di Tirrenia e Siremar (di seguito, la '**Relazione sulle cause di insolvenza**'), nonché lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori delle due società in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 270/1999 e dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 347/2003 e, contestualmente, ha richiesto al Giudice Delegato, a norma dell'art. 4, comma 2-*bis* del D.L. 347/2003, di autorizzare la pubblicazione della Relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati sui siti internet della procedura di amministrazione di Tirrenia e Siremar in luogo della pubblicazione, in estratto, su due quotidiani nazionali o internazionali.

Con provvedimento in data 10 maggio 2011, il Giudice Delegato ha disposto il deposito della Relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati presso la competente Cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare, nonché la pubblicazione della medesima documentazione - a cura della gestione commissariale - secondo le modalità di cui al precedente paragrafo.

In pari data, il Commissario Straordinario ha provveduto alla pubblicazione della Relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati sui siti internet delle procedure di amministrazione straordinaria di Tirrenia e Siremar.

6. Azioni revocatorie ed altre azioni del Commissario

6.1 Azioni revocatorie

A seguito del completamento dell'istruttoria svolta dalla gestione commissariale di Siremar ai fini dell'individuazione degli atti pregiudizievoli per i creditori suscettibili di essere revocati ai sensi degli artt. 64 e segg. L.F., in merito alle cui risultanze si rinvia a quanto già esposto nelle precedenti relazioni, la medesima gestione commissariale ha provveduto, nel rispetto dei termini decadenziali fissati dalla legge, ad incardinare i relativi giudizi.

Si richiama che, in ossequio al criterio di competenza funzionale stabilito dall'art. 13 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i giudizi in oggetto sono stati tutti incardinati avanti al Tribunale di Roma, competente a conoscere delle controversie in oggetto in quanto Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza della Siremar. I suddetti giudizi sono stati tutti affidati alla Sezione Fallimentare del suddetto Tribunale.

In relazione alla maggior parte dei procedimenti è attualmente in corso la fase istruttoria, mentre in alcuni casi risulta già fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

6.2 Altre azioni del Commissario Straordinario

Come già riportato al precedente paragrafo 5, in data 9 maggio 2011, il Commissario Straordinario ha proceduto a presentare al Giudice Delegato - mediante deposito presso la competente Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma - la relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza di Tirrenia e Siremar in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 270/1999 e dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 347/2003 e, contestualmente, ha richiesto al Giudice Delegato, a norma dell'art. 4, comma 2-*bis* del D.L. 347/2003.

La gestione commissariale ha successivamente avviato l'attività istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali delle Società.

A tale scopo, già nel corso del mese di marzo 2012 la gestione commissariale ha avviato lo svolgimento degli approfondimenti necessari allo scopo di individuare, in primo luogo, i termini per l'eventuale tempestivo esercizio di dette azioni. In particolare, la gestione commissariale ha provveduto ad incaricare professionisti di qualificata esperienza dello svolgimento di un'analisi dei bilanci Tirrenia relativi agli esercizi successivi al 2002 al fine di identificare il momento in cui si sia verificata e, eventualmente, sia divenuta conoscibile, la situazione di insufficienza patrimoniale della Società.

Alla luce degli esiti di detta indagine è stato inoltre conferito mandato ad un professionista di qualificata esperienza al fine di addivenire alla puntuale individuazione dei termini di prescrizione delle azioni di responsabilità che la gestione commissariale è legittimata ad eventualmente intraprendere.

Successivamente, nel corso del primo semestre 2013, la gestione commissariale ha dato avvio all'attività istruttoria specificamente volta all'individuazione di atti, fatti e operazioni, intervenute nel corso dell'ultimo periodo di vita della Società, suscettibili di configurare profili di responsabilità ascrivibili ai componenti dei disciolti organi sociali della medesima Società.

A tale scopo, la gestione commissariale ha conferito mandato a professionisti di comprovata esperienza incaricandoli dello svolgimento degli approfondimenti necessari ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di eventuali azioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e delle società di revisione contabili succedutesi nei predetti incarichi nel periodo di riferimento.

Inoltre, al fine di svolgere i necessari approfondimenti anche con riguardo ai profili di carattere economico e contabile potenzialmente suscettibili di avere rilievo, la gestione commissariale di Siremar ha incaricato un primario operatore specializzato del settore di assisterlo nella prosecuzione dell'istruttoria.

Gli accertamenti di cui sopra sono allo stato in corso di finalizzazione e saranno a breve sottoposti all'attenzione dei competenti Organi della procedura di amministrazione straordinaria.

7. Il fondo di garanzia

A seguito dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, il Giudice Delegato suggeriva di far intervenire il Fondo di Garanzia dell'INPS per la liquidazione degli importi ai dipendenti che cessavano il rapporto di lavoro.

Di conseguenza, il Giudice Delegato, avendo avuto il supporto del Commissario Straordinario, ha dato indicazioni per diminuire gli oneri burocratici a carico delle Amministrazioni e dei dipendenti, avviando un processo di "*dematerializzazione informatica (la sostituzione di documenti cartacei con documenti elettronici)*" degli atti e documenti che l'Amministrazione Giudiziaria, la Siremar in A.S. l'INPS e i dipendenti stessi avrebbero dovuto produrre e gestire per la suddetta liquidazione.

A seguito del necessario e successivo benessere dell'INPS, sono stati organizzati numerosi incontri che hanno coinvolto rappresentanti dei servizi informatici della Cancelleria del Tribunale Fallimentare, della Direzione Centrale del Fondo Garanzia dell'INPS e della Siremar in A.S.

Con l'autunno del 2011, tutte le prove sono state completate con successo e alla metà del mese di dicembre del 2011 è stata effettuata la prima trasmissione effettiva di invio di dati al Fondo di Garanzia. Questo per dar modo a qualche decina di dipendenti che avevano cessato il rapporto di lavoro nell'anno e mezzo circa trascorso dall'avvio della procedura, di avere il pagamento delle spettanze dal suddetto Fondo.

Altre due trasmissioni parziali, sempre riguardanti il solo Fondo di Garanzia, sono state effettuate prima della cessazione in massa dei rapporti di lavoro avvenuta il 31 luglio 2012.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del 31 luglio 2012, sono stati elaborati i dati per il fondo di Garanzia dei soli cessati dall'ultimo invio, mentre per il fondo Tesoreria si elaboravano i dati di tutti i dipendenti cessati fin dall'inizio della Procedura. Il 7 novembre 2012 i file XML completi di tutte le informazioni venivano trasmessi ai sistemi informatici dell'INPS.

Nel momento del primo invio dei dati, come in tutti gli invii successivi, i dipendenti interessati sono stati regolarmente informati dell'avvenuta trasmissione dei dati, e della conseguente disponibilità degli stessi dati presso le sedi INPS, attraverso una comunicazione inviata al domicilio del dipendente stesso, che forniva anche istruzioni sulle attività da svolgere per entrare in possesso delle somme spettanti.

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia, sono state ricevute poche decine di segnalazioni di difficoltà da parte del dipendente nell'ottenere il pagamento da parte dell'INPS. Tutte le segnalazioni sono state prontamente inoltrate alla Direzione Centrale INPS che è sempre intervenuta risolvendo i problemi, dovuti per lo più alla non completa applicazione della nuova procedura da parte delle sedi periferiche dell'INPS.

Nel caso del Fondo di Tesoreria, sono state rilevate un maggior numero di segnalazioni da parte dei dipendenti, causate soprattutto da imperfezioni nell'applicazione, in fase di avviamento, della nuova procedura informatica da parte delle sedi periferiche dell'INPS.

Alla fine del mese di febbraio 2014, la totalità dei dipendenti, con esclusione di quelli con in essere una cessione del quinto dello stipendio, hanno ricevuto il pagamento sia del Fondo di Garanzia che del Fondo di Tesoreria. Per i dipendenti con in essere cessioni del quinto a Finanziarie, la liquidazione del TFR è rimasta sospesa in attesa di chiarimenti e approfondimenti da parte dell'INPS; a tale scopo si sono tenute delle riunioni con l'INPS e sono state valutate ipotesi e soluzioni anche se parziali.

In attesa di una definizione si è comunque proceduto con una comunicazione ai dipendenti interessati, chiedendo documentazione del debito residuo; nel mese di novembre 2013, l'INPS ha fornito le specifiche e le indicazioni per la trasmissione dei dati per la liquidazione del solo fondo di Tesoreria alle Finanziarie ed infine nel mese di dicembre 2013 i dati sono stati trasmessi all'INPS e sono stati, con una apposita comunicazione, informati i dipendenti interessati dalla liquidazione alla Finanziaria.

A fine febbraio 2014 le sedi periferiche dell'INPS hanno iniziato ad effettuare i pagamenti del Fondo Tesoreria alle Finanziarie e a dicembre del 2014 la quasi totalità delle liquidazioni del Fondo Tesoreria alle Finanziarie è stata eseguita. Alcuni casi più complicati sono stati risolti con il supporto dell'INPS.

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia dei dipendenti che con il fondo di Tesoreria non hanno estinto la cessione, nel mese di settembre 2014, dopo aver definitivamente concordato con l'INPS i dati da trasmettere, si è proceduto alla elaborazione dei dati ed alla trasmissione telematica all'INPS stessa. I 20 dipendenti interessati da questa ultima trasmissione sono stati informati, con apposita comunicazione, dell'avvenuta trasmissione dei loro dati alla Direzione Centrale dell'INPS.

A seguito di alcune segnalazioni, delle Finanziarie e dei dipendenti, di ritardo nella liquidazione degli importi dovuti da parte dell'INPS, ricevute dalla Procedura nel periodo ottobre 2014/marzo 2015, si è provveduto a contattare le sedi periferiche INPS per chiarire e supportare la soluzione di questi casi anomali.

Gli addetti della procedura hanno sempre fornito adeguata assistenza telefonica e via posta elettronica a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta o che hanno segnalato anomalie.

III. LA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI SIREMAR AL 31 DICEMBRE 2014

1. La situazione finanziaria.

In relazione alla situazione finanziaria di Siremar si riporta di seguito il rendiconto finanziario che, come detto, si riferisce al periodo che va dalla data del 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014; in detto semestre le disponibilità si sono decrementate di circa euro/migl. 500 passando da 12.627 a 12.146 migliaia di euro .

In dettaglio le entrate, complessivamente pari ad euro/migl. 123, riguardano principalmente: per euro/migl. 93, interessi netti maturati sui conti correnti e per il residuo pari ad euro/migl. 30 a recupero spese legali ed incassi da clienti.

Per le uscite, pari ad euro/migl. 604, sono da riferirsi quasi totalmente a costi della procedura, per i cui dettagli si rimanda al conto economico.

Siremar S.p.A. in A.S. -rendiconto finanziario dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014

euro/migliaia

a) Somme disponibili ad inizio periodo	12.627
b) Entrate	
da cessione ramo cabotaggio	
da cessione immobili	
da cessione altri beni	
da incassi da clienti	1
da interessi su c/c	93
da rimborsi assicurativi	
diversi	29
totale	123
c) Uscite	
per prededuzione	17
per procedura	587
per riparto	
diversi	
totale	604
d) Somme disponibili a fine periodo	12.146

Per quanto riguarda i flussi in uscita dell'esercizio 2015, i costi della procedura sono stimabili in circa euro/migl. 800.

2. L'andamento economico

In relazione all'andamento economico di Siremar nel periodo in esame (01/07/14 - 31/12/14), si rileva un risultato economico positivo pari a circa 200 migliaia di euro da ricondurre ai costi della procedura pari a circa 470 migliaia di euro totalmente assorbiti dai proventi finanziari relativi agli interessi attivi maturati sulle disponibilità per euro/migl. 650 e per il residuo dai proventi diversi.

Detti costi riguardano le spese per servizi sostenute, come di seguito indicato:

Consulenze legali	60
Spese soccombenza	130
Consulenze amm./fiscali	-
Services (amm./informatici)	60
Struttura procedura	40
Assistenza legale tribunale	130
Varie	<u>50</u>
Totale	470 ⁽³⁾

Per quanto riguarda la voce proventi/oneri finanziari, positiva e pari ad euro/migl. 650 , la stessa include gli interessi attivi sulle disponibilità monetarie e sui crediti maturati verso la società Compagnia delle Isole S.p.A. in relazione agli importi dalla medesima dovuti a titolo di prezzo differito per l'acquisto del Ramo d'Azienda; i proventi diversi sono pari ad euro/migl. 30 e riguardano essenzialmente il recupero di spese legali.

³ L'ulteriore dettaglio delle spese per servizi è riportato nel prospetto che segue la tabella del conto economico.

CONTO ECONOMICO dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014

000000

euro migliaia

Ricavi		
Altri ricavi operativi		
Valore della produzione		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	-	
Spese per servizi	472	
Costi per il personale	-	
Ammortamenti e svalutazioni	-	
Altre spese operative e altri oneri		
Totale costi operativi	472	
Risultato operativo	-	472
Proventi da attività di investimento		
Proventi (oneri) finanziari	645	
Altri proventi (oneri) diversi	32	
Plusvalenze/minusvalenze da cessione		
Altri proventi (oneri) straordinari	-	
Risultato del periodo		205

Dettaglio Spese per Servizi
 (in euro migliaia)

01/07-31/12
 2014

Totale	472
---------------	------------

di cui:

Costi della Procedura	467
<i>riferiti a:</i>	
<i>generali amministrative</i>	1
<i>service</i>	59
<i>soccombenza</i>	134
<i>consulenze legali</i>	65
<i>assistenza legale tribunale</i>	127
<i>consulenze tecniche</i>	
<i>consulenze amm.ve/fiscali</i>	10
<i>consulenze pubbliche relazioni</i>	
<i>Comitato Sorveglianza</i>	18
<i>cocopro compensi</i>	44
<i>cocopro contributi</i>	
<i>locazione uffici</i>	9
<i>locomozione</i>	
	467

Costi operativi (residui)	5
<i>consulenze legali e tributarie</i>	3
<i>altre</i>	2

h h

3 La situazione patrimoniale

Il totale dell'attivo, pari ad euro/migl. 61.000, è costituito dalle attività correnti come da seguente dettaglio: crediti commerciali per euro/migl. 400 relativi a clienti vari, comuni ed enti pubblici; crediti tributari per euro/migl. 6.700 relativi ad ives ed iva; crediti vari per euro/migl 41,900 di cui 36.000 verso Compagnia delle Isole S.p.A per quanto dovuto dalla stessa a seguito della cessione del Ramo d'Azienda e che verrà corrisposto nei prossimi esercizi; euro/migl. 4.300 verso lo Stato per differenza di sovvenzione ricalcolata per euro/migl. 3.800, a fronte dei quali analogo importo è prudenzialmente allocato nel fondo rischi ed oneri e per perdite patrimoniali per euro/migl. 500; il residuo riguarda principalmente crediti assicurativi (euro/migl.1.200) ed agenzie (euro/migl. 400).

Le disponibilità pari ad euro/migl. 12.100 sono principalmente allocate presso Veneto Banca e Bancapulia.

Il totale del passivo è pari ad euro/migl. 61.000 ed è composto principalmente, al netto del patrimonio netto, da:

- Fondi rischi ed oneri pari ad euro/migl. 3.900, il cui importo principale è rappresentato, come detto, da euro/migl. 3.800 quale stanziamento prudenziale per differenza di sovvenzione ricalcolata nella voce crediti vari, per il residuo pari ad euro/migl 100 per fondo vertenze personale.
- Tfr, pari ad euro/migl 5.500 espone il debito verso il personale, il cui importo è stato anticipato dall'Inps agli ex dipendenti e per il quale l'Inps si sta surrogando per recuperare l'importo nei riguardi della procedura.
- Debiti verso banche e finanziatori, pari ad euro/migl 21.900, rappresentante il debito verso gli istituti di credito al 16 settembre 2010, comprensivo degli interessi maturati sui mutui fino alla data di vendita del compendio, al netto di quanto erogato nel primo riparto (euro/migl. 17.100).
- Debiti verso fornitori: sono pari ad euro/migl. 24.200, anche detto importo è al netto di quanto erogato nel primo riparto (euro/migl 1.400).
- Debiti v/controlanti: pari ad euro/migl 3.200 rappresenta il debito finanziario v/Tirrenia oggetto di insinuazione al passivo da parte della stessa.
- Debiti tributari: pari ad euro/migl 680 sono costituiti dal debito verso l'erario per irap per euro/migl 240 e per il residuo ad irpef per euro/migl 280 ed iva per euro/migl 160; tali importi si riferiscono quasi totalmente al debito esistente al 16/09/2010.
- Debiti verso Inps per euro/migl 400 che rappresentano il debito verso l'istituto al 16/09/2010.
- Altri debiti per euro/migl 1.500 riguardano principalmente: per euro/migl. 1.300 il debito verso il personale maturato al 19 settembre 2010 e relativo alle ultime competenze differite (ferie, ratei tredicesima...) e per euro/migl. 1 l'esposizione per depositi cauzionali in corso di restituzione.

euro/ migliaia

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
Immobilizzazioni Materiali		Capitale	7.612
Terreni e fabbricati		Riserve	14.589
Impianti e macchinario		Utili (perdite) ante periodo commissariale	- 3.929
Attrezzature		Utili (perdite) del periodo commissariale	- 18.242
Altri beni			
Immobilizzazioni Finanziarie		FONDI RISCHI ED ONERI	3.900
Crediti		TFR	5.458
		PASSIVITA' CORRENTI	
ATTIVITA' CORRENTI		Debiti verso banche/finanziatori	21.858
Crediti commerciali	413	Debiti verso fornitori	24.194
Crediti verso società controllate		Debiti verso controllanti	3.217
Crediti tributari	6.745	Debiti verso società del Gruppo	
Crediti v/altri	41.923	Debiti tributari	684
Disponibilità liquide	12.146	Debiti verso Istituti di previdenza	411
		Altri debiti	1.475
RATEI E RISCONTI		RATEI E RISCONTI	
TOTALE ATTIVO	61.227	TOTALE PASSIVO	61.227

Be: *[Handwritten signature]*